

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Macerata S.p.A

Contrada Acquevive 20/A - 62100 - Macerata (MC)

Tel.: 0733/2501- Fax: 0733/250240

Email: info@bancamacerata.it Pec: bprm@pec.bancamacerata.it Sito internet www.bancamacerata.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Macerata n. REA 163874 c.f. 01541180434

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5623 - cod. ABI 03317

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

Solo in caso di offerta fuori sede:

Cognome e nome del proponente: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

Iscrizione ad Albi o elenchi: _____

Numero Delibera Iscrizione all'albo/Elenco: _____

Qualifica: _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Una Garanzia autonoma a prima richiesta è una garanzia atipica, cioè non prevista dal nostro codice civile e da quelli dei paesi dell'Europa occidentale, esclusa la Gran Bretagna, la cui caratteristica è quella di operare indipendentemente dalla esistenza, validità ed efficacia del sottostante rapporto contrattuale tra le parti. La Banca garante assume pertanto nei confronti del Beneficiario una obbligazione propria – autonoma dal rapporto sottostante – di effettuare, a semplice richiesta scritta di quest'ultimo, il pagamento in suo favore delle somme indicate nella Garanzia. Per questo motivo l'emissione di una Garanzia autonoma a prima richiesta costituisce per la Banca garante - e di conseguenza per l'Ordinante - un impegno con caratteristiche profondamente diverse da quelle di una fideiussione che non presenta questo carattere di autonomia.

Di conseguenza, in caso di escussione, la Banca garante avrà il solo compito di verificare che le condizioni documentali e temporali poste nella Garanzia per la sua valida escussione siano state rispettate, e in tal caso, operando in veste autonoma, onorerà la richiesta di escussione senza che sia possibile opporre al creditore eventuali eccezioni connesse al rapporto sottostante o ad altri rapporti che spettano all'Ordinante quando avesse fatto emettere una fideiussione. Tali eccezioni sarebbero prive di efficacia.

La Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC), al fine specifico di promuovere un uso consapevole di tali garanzie sulla base di accordi contrattuali coerenti e chiari, ha emanato un testo di norme che unifica la disciplina contrattuale di tale tipo di garanzie a livello internazionale. Si tratta delle "Norme Uniformi della ICC per le Garanzie a Richiesta" (pubb. n. 758) solitamente richiamate nel testo delle garanzie autonome a prima richiesta. Il testo di tali Norme è consultabile presso la Banca, oppure è ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: www.cciitalia.org , email: icc@cciitalia.org).

Le operazioni denominate in moneta diversa da quella nella quale effettuare il pagamento sono soggette al rischio della variazione di cambio, essendo questo determinato al momento della richiesta di pagamento (escussione) della Garanzia autonoma a prima richiesta e, quindi, non conoscibile al momento della sua emissione.

L'Ordinante di una Garanzia autonoma a prima richiesta, anche se avesse ragioni per contestare la legittimità della escussione di una garanzia emessa per suo conto, sopporta il rischio del legittimo addebito della Banca garante che ha onorato la Garanzia, se il Beneficiario ha soddisfatto le condizioni previste nella Garanzia stessa per la valida richiesta di pagamento. Resta naturalmente salva la possibilità per l'Ordinante di far valere tali ragioni successivamente in sede transattiva o giudiziaria.

CONDIZIONI ECONOMICHE**SPESE**

Spese apertura	€ 100,00
----------------	----------

Commissione apertura	0,2% Massimo: € 99.999,00 Periodicità delle commissioni MENSILE
Spese di modifica	€ 50,00
Spese di escussione	€ 100,00
Spese per trasparenza periodica / Posta	€ 2,75
Spese per comunicazioni period / Casellario postale interno	€ 0,00
Spese per comunicazioni period / Casellario elettronico	€ 0,00

RECLAMI

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Contrada Acquevive 20/A, 62100 MACERATA legale@bancamacerata.it oppure a bprm@pec.bancamacerata.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- **Conciliatore Bancario Finanziario.** Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori dell'attività economica mondiale, che ha come scopo l'agevolazione dei commerci internazionali. A tal fine ha elaborato, sin dal 1929, un testo normativo di riferimento denominato "Norme Uniformi per Garanzia a Richiesta" (URDG) che costituisce il necessario riferimento tecnico-giuridico per l'emissione delle Garanzie autonome prima a richiesta.
Emissione	È l'evento della emissione della "Garanzia a prima richiesta" e cioè della assunzione, da parte della Banca garante, dell'impegno a fornire il previsto pagamento al Beneficiario, alle condizioni indicate nel testo della Garanzia stessa alle quali il Beneficiario dovrà attenersi come unica condizione per ricevere il pagamento.
Condizioni documentali e temporali per la valida escussione della garanzia	Oltre all'osservanza dei termini di validità della Garanzia entro i quali poter avanzare la richiesta di pagamento, la Garanzia può richiedere la esibizione di documentazione accompagnatoria come, ad esempio, la fattura impagata.
Richiesta scritta	Il requisito della richiesta scritta, e quindi firmata da chi ne ha i poteri, è di norma accompagnato dalla richiesta di una dichiarazione del Beneficiario che indichi i motivi da lui stesso ritenuti a fondamento della escussione. Data la natura autonoma della Garanzia, la Banca garante non è tenuta all'accertamento della fondatezza di tali motivi, ma solo alla verifica che essi siano stati dichiarati.
Eccezioni connesse al rapporto sottostante	Si tratta di motivazioni commerciali o contrattuali per le quali il debitore potrebbe ritenere non legittima la richiesta di pagamento della Garanzia avanza dalla controparte. Nelle Garanzie autonome a prima richiesta queste eccezioni non possono essere fatte valere verso il Garante escusso